

ZES unica settore agricolo, pesca e acquacoltura. Istituiti i codice tributo per l'utilizzo, tramite modello F24, del credito d'imposta per gli investimenti

L'articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, introdotto dall'articolo 1, comma 7, lettera b), del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, riconosce, alle condizioni ivi indicate, un contributo sotto forma di credito di imposta per gli investimenti nella ZES unica in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura.

Con decreto 18 settembre 2024 del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono state definite le modalità di attuazione del credito di imposta per gli investimenti nella ZES unica in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e delle imprese attive nel settore forestale e nel settore della pesca e acquacoltura.

In particolare, tale credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il

modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 novembre 2024 è stato approvato il modello di comunicazione per l'utilizzo del credito d'imposta per gli investimenti in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e delle imprese attive nel settore forestale e nel settore della pesca e acquacoltura ed è stato definito il relativo contenuto e le modalità di trasmissione.

Tanto premesso, per consentire l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, con la Risoluzione n. 6 del 24 gennaio 2025 è stato istituito il seguente codice tributo:

- “7035” denominato “credito d'imposta investimenti ZES unica – imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale, della pesca e acquacoltura – articolo 16-bis, del decreto- legge 19 settembre 2023, n. 124”.

**Da oggi è possibile inviare
la comunicazione per la
fruizione del credito**

d'imposta per gli investimenti nella ZES unica settore agricolo, pesca e acquacoltura

Da oggi è possibile inviare i file contenenti le richieste di attribuzione del credito d'imposta di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, per gli per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e delle imprese attive nel settore forestale e nel settore della pesca e acquacoltura e la predisposizione del relativo file da trasmettere in via Telematica all'Agenzia delle Entrate.

A tal proposito sul sito dell'Agenzia delle Entrate è disponibile l'applicazione che consente la compilazione del file telematico.

Inoltre nell'ambito della piattaforma "Desktop Telematico", sono disponibili le applicazioni "Entratel" e "File Internet", che gestiscono la predisposizione di tale documento per la trasmissione telematica.

Tax credit Zes unica. Approvato il modello per

comunicare gli investimenti effettuati nei settori agricolo, forestale, della pesca e dell'acquacoltura | Domande a partire dal 20 novembre

Approvato, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, prot. n. 418393 /2024, il modello per accedere al tax credit riconosciuto per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno-Zes unica in favore delle imprese operanti nella produzione di prodotti agricoli e nel settore forestale e delle micro e PMI attive nella pesca e nell'acquacoltura. La finestra per comunicare gli investimenti agevolabili, effettuati dal 16 maggio al 15 novembre 2024, si aprirà domani, 20 novembre, per poi chiudersi il 17 gennaio 2025. Il provvedimento definisce contenuto e modalità di trasmissione della comunicazione, necessaria per accedere al contributo introdotto dall'articolo 16-bis del D.L. n. 124/2023.

In Gazzetta la nuova ordinanza del Ministro della

salute: scende livello di rischio in cinque Regioni

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 308 del 12 dicembre 2020 la nuova ordinanza, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte». Il provvedimento, in vigore dal 13 dicembre 2020, dispone l'area gialla per le Regioni Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte e l'area arancione per la Regione Abruzzo.

Complessivamente, quindi, la ripartizione delle Regioni e Province Autonome nelle aree gialla, arancione e rossa dal 13 dicembre è la seguente:

- area gialla: Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia autonoma di Trento, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria, Veneto;
- area arancione: Abruzzo, Campania, Provincia Autonoma di Bolzano, Toscana, Valle d'Aosta;
- area rossa: (nessuna Regione).